

N. R.G. 898/2016

Oggi 18 ottobre 2016 è comparsa per parte ricorrente l'avv. Lo Bue e la dott. Buscaino che si costituisce depositando memoria per il MIUR, l'Ufficio Scolastico Emilia Romagna i resistenti.

Il giudice

Dato atto solleva il contraddittorio tra le parti in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati e cioè dei docenti della classe di concorso A019 che in caso di accoglimento del ricorso verrebbero incisi dal provvedimento.

L'avv. Lo Bue deduce che non è necessario e la dott. Buscaino si rimette.

Il giudice ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati e cioè dei docenti della classe di concorso A019 che in caso di accoglimento verrebbero incisi dal provvedimento dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi.

Dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento dei verbali nonché l'indicazione dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto, dei verbali e dell'indicazione dei controinteressati su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto, dei verbali e dell'indicazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento



Si prescrive, inoltre, che il MIUR :

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'indicazione dei controinteressati, i verbali e gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento, dell'indicazione dei controinteressati, dei verbali integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà , inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'indicazione dei controinteressati;

Dispone, inoltre, che parte ricorrente provveda a notificare il ricorso, il decreto e i verbali nelle forme ordinarie a due controinteressati.

Dà termine per le notifiche sino al 21 novembre 2016 e rinvia la causa all'udienza del 6 dicembre 2016 ore 13.15

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

